

COVID-19: un vademecum aggiornato (alla data del 23 marzo 2020) sui divieti introdotti dalle recenti norme contro la diffusione del virus, sui comportamenti ammessi e sui rischi penali in caso di violazione della normativa.

In questo periodo difficile, stanno cadendo ad una ad una tutte le certezze che pensavamo di avere e tutte le libertà che davamo per scontate.

In una sorta di detenzione domiciliare collettiva, abbiamo perso o visto gravemente ridotti addirittura la libertà di movimento, il diritto al lavoro, il diritto allo studio, anche se con l'aiuto della tecnologia molti si stanno organizzando per superare le improvvise barriere che ci si sono parate di fronte.

Lo Studio rimane aperto, nel pieno rispetto della normativa vigente e facendo salvo il primario interesse di salvaguardare la salute delle persone, anche grazie alla possibilità di lavoro da remoto.

In questa situazione drammatica, in cui (quasi) tutti stanno facendo la loro parte, abbiamo pensato di dare un nostro piccolissimo contributo, fornendo alcuni chiarimenti in ordine all'attuale situazione normativa, con particolare attenzione al nostro specifico campo di competenza e, quindi, rispetto ai rischi penali legati alla eventuale violazione delle prescrizioni emesse per il contrasto alla diffusione del corona-virus.

Una doverosa premessa pare però opportuna. Chi ha la possibilità di **rimanere a casa** lo faccia: eviterà di mettere a rischio la salute (propria e altrui) e di ricevere contestazioni da parte dell'Autorità!

1. Comportamenti ammessi e comportamenti vietati.

La legislazione di emergenza emanata in questi giorni ha fortemente limitato le possibilità di movimento dei cittadini.

È ora vietato ogni spostamento – senza nessuna esclusione: con i mezzi pubblici, con i mezzi propri e a piedi – a meno che lo stesso non sia motivato da tre ragioni:

1. motivi di lavoro. In presenza di esigenze lavorative lo spostamento è, quindi, ammesso anche al di fuori del Comune;
2. ragioni di salute;
3. ragioni di necessità.

Tra le situazioni di necessità rientrano certamente l'acquisto di beni essenziali (alimentari o beni legati ad esigenze primarie che non possono essere rimandate) e la gestione quotidiana delle esigenze fisiologiche dei propri amici a quattro zampe (ed eventuali visite al veterinario che si rivelino indispensabili e non differibili).

La legge non chiarisce se, tra le “situazioni di necessità”, rientri o meno l’attività sportiva o motoria all’aperto (come nei parchi), anche in bicicletta.

Dopo alcuni dubbi interpretativi, il sito del Governo aveva pubblicato alcune precisazioni (<http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278>), secondo le quali tali attività sarebbero ammesse, ma solo se si evitano assembramenti e si rispetta la distanza minima (di un metro) tra le persone.

Successivamente (21 marzo 2020) sono state emanate norme più restrittive, che vietano di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, con possibilità di svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Si segnala che, in pari data, la Lombardia e altre Regioni hanno emesso disposizioni ancora più rigorose, che vietano in assoluto di praticare sport e attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente e prevedono – in aggiunta alle sanzioni penali valide su tutto il territorio nazionale – sanzioni amministrative anche molto salate (la Lombardia ha previsto ad esempio una sanzione fissa di 5.000 euro).

Ad ogni modo, stante la velocità con la quale il Governo e gli enti locali modificano il quadro normativo, l’unica possibilità di rispettare le regole è di tenersi

costantemente aggiornati, fermo restando che il presente documento fa riferimento alla situazione esistente alla data del 23 marzo 2020.

2. Cosa fare in tutti i casi in cui si ha la necessità di uscire di casa.

Le Forze di Polizia hanno ricevuto l'incarico di verificare il rispetto della normativa anche fermando le persone che circolano nelle aree pubbliche e verificando la legittimità dello spostamento.

A tal fine, a chi viene fermato viene chiesto se sia in possesso di una dichiarazione precompilata il cui fac-simile si può trovare a questo link: www.interno.gov.it/it/notizie/nuovo-modello-autodichiarazioni

In caso contrario, l'autodichiarazione potrà essere resa su moduli prestampati che vengono messi a disposizione dagli agenti di Polizia.

Il consiglio è, se possibile, di compilare la dichiarazione prima di uscire di casa e di portarsela dietro, in modo da essere già pronti nel caso in cui si venga fermati.

Soprattutto, teniamo a sottolineare **l'importanza che le autodichiarazioni non riportino circostanze false poiché la loro veridicità sarà oggetto di controlli successivi e la falsa dichiarazione potrebbe costituire un reato molto grave.**

3. I rischi penali.

3.1. L'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (art. 650 c.p. o art. 260 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie).

Chi circola senza giustificato motivo viola l'art. 650 c.p., che punisce l'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità con la pena dell'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro.

Attenzione: l'ammenda cui si fa riferimento è una sanzione penale a tutti gli effetti e in caso di condanna viene iscritta nel casellario giudiziale e comporta un precedente penale.

Vi sono molti strumenti difensivi che, nel caso in cui sorga un procedimento penale, potranno essere valutati, *in primis* l'**oblazione**, che ove ammessa dal Giudice consentirebbe al responsabile di estinguere il reato pagando una sanzione pecuniaria prima dell'apertura del dibattimento.

Nel caso in cui, a seguito del fermo della Polizia, si riceva una contestazione, il consiglio è di nominare il prima possibile un difensore di fiducia. In ogni caso, in mancanza di un difensore di fiducia si sarà rappresentati da un avvocato nominato d'ufficio, indicato dai verbalizzanti al momento della contestazione (l'assistenza tecnica nel procedimento penale è obbligatoria).

Pare opportuno precisare che, secondo quanto riferito da fonti di cronaca, la Procura di Milano avrebbe manifestato l'intenzione di contestare, in luogo dell'art. 650 c.p., il più grave reato di cui all'art. 260 del testo unico delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934), rispetto al quale non è prevista la possibilità di estinguere il reato con l'oblazione.

Tale fattispecie, che punisce chi non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo, è una figura specifica rispetto a quella prevista dall'art. 650 c.p. e prevede l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da 40.000 a 800.000 lire (la norma è così vecchia che fa ancora riferimento al vecchio conio!).

In attesa di vedere cosa avverrà nelle aule di giustizia, non si può non sottolineare come tale contestazione in un certo senso "smentirebbe" l'interpretazione proprio di chi ha emesso le norme in questione. Il Governo, infatti, pur con la clausola residuale del "salvo non costituisca più grave reato", ha fatto sempre riferimento all'art. 650 c.p. quale ipotesi di reato per chi violi le disposizioni in questione (cfr. D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020).

3.2. Il falso in atto pubblico commesso dal privato.

Il cittadino privato – pur non assumendo le vesti di pubblico ufficiale – può commettere reato se riferisce circostanze false ad un pubblico ufficiale o se le formalizza in un atto pubblico.

Nel caso di specie, si potrebbero teoricamente ipotizzare due reati per chi riferisce il falso agli agenti di Polizia nell'autodichiarazione:

1. *Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico* (art. 483 c.p.), che punisce con la **reclusione sino a due anni** chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità; 2
2. *Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri* (art. 495 c.p.), che punisce con la **reclusione da uno a sei anni** chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona.

La seconda ipotesi parrebbe un po' azzardata, poiché nella fattispecie che stiamo analizzando la falsa dichiarazione non parrebbe avere ad oggetto né lo stato né la qualità della persona. Questa è però la nostra opinione, che evidentemente contrasta con quella degli inquirenti, considerato che vi sono già stati diversi arresti nei confronti degli autori di false autodichiarazioni, cui è stato contestato proprio il reato di cui all'art. 495 c.p.

Quale che sia la corretta qualificazione giuridica, rimane un dato: chi riferisce il falso rischia l'arresto e una contestazione tutt'altro che leggera.

3.3. I delitti contro la salute.

Se, uscendo senza giustificato motivo dalla propria abitazione, si contagiano altre persone, si rischiano le contestazioni rispettivamente di lesioni colpose, omicidio colposo o epidemia colposa, con pene che possono arrivare – in caso di contagi multipli – sino a **12 anni di reclusione** per l'epidemia colposa (art. 438 c.p. in relazione all'art. 452 c.p.) e **15 anni** per l'omicidio colposo (art. 589 c.p.).

Vale la pena evidenziare che l'epidemia colposa è già stata contestata dagli inquirenti in questi giorni, secondo quanto riportato da notizie di cronaca.

Nel caso in cui il responsabile - prima di uscire di casa - avesse la consapevolezza o quantomeno il sospetto di essere stato contagiato, potrebbe persino rischiare la contestazione dei delitti dolosi, le cui pene possono arrivare sino all'**ergastolo** (per l'epidemia dolosa).

* * *

In definitiva, qui non si scherza: se violate le norme previste per il contenimento del contagio, oltre a mettere in pericolo la salute Vostra e delle altre persone, rischiate una condanna che può essere davvero pesante! #IORESTOACASA

